

COMUNE DI USINI
PROVINCIA DI SASSARI

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

28 marzo 2023	OGGETTO: REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI Modifica articolo 13, comma 1: "Interessi sui tributi locali ed entrate patrimoniali"
---------------	--

L'anno 2023, il giorno 28 del mese di marzo, il revisore unico del comune di Usini esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale inerente l'approvazione della modifica al Regolamento delle Entrate Comunali.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 in data 23.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPs) relativo al periodo 2023/2025;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2023/2025 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 52 del 23.12.2022;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 29 del 05/05/2006, con la quale è stato approvato il Regolamento delle Entrate Comunali;

VISTA la deliberazione n° 16 del 17.03.2008, avente ad oggetto "Rettifica al Regolamento delle entrate comunali – Articolo 13, comma 1: "Interessi sui tributi locali ed entrate patrimoniali", con la quale si è fissata, con decorrenza 01.01.2008, la misura annua degli interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi locali in misura pari al 2,50 per cento;

VISTA la deliberazione n° 18 del 09.07.2020, avente ad oggetto "Rettifica al Regolamento delle entrate comunali – Articolo 13, comma 1: "Interessi sui tributi locali ed entrate patrimoniali", che ha fissato con decorrenza 01.01.2020 la misura annua degli interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi locali in misura pari al 1,00 per cento;

RITENUTO opportuno stabilire con decorrenza 01.01.2023 la misura annua degli interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi locali in misura pari al 2,00 per cento;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTA la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, recante di disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l'articolo 1, comma 165 il quale testualmente recita: *“La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento”*;

VISTO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34;

VISTO l'art. 152 del TUEL;

Richiamato altresì l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento delle Entrate Comunali;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente la modifica dell'art. 13, comma 1: "Interessi sui tributi locali ed entrate patrimoniali" del vigente Regolamento delle Entrate Comunali.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dott. Gerolamo Meloni

